

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-883 del 25/02/2019
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 209 - DLGS 209/2003 - LR 13/2015 - FUNNY SERVICE AUTODEMOLIZIONI DI RONCHI LORETTA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO ADIBITO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO IN COMUNE DI FAENZA, LOACLITA' GRANAROLO FAENTINAO, VIA PASOLINI N. 28 - AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) PER STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E SCARICHI IDRICI
Proposta	n. PDET-AMB-2019-807 del 18/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E S.M.I., ART. 208 – DLGS N. 209/2003 - LR N. 13/2015 – FUNNY SERVICE AUTODEMOLIZIONI DI RONCHI LORETTA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO ADIBITO A CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO IN COMUNE DI FAENZA, LOCALITA' GRANAROLO FAENTINO, VIA PASOLINI N. 28 - AUTORIZZAZIONE UNICA (AU) PER STOCCAGGIO PROVVISORIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E SCARICHI IDRICI.

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzati per la gestione dei rifiuti;
- la nota della Direzione Generale Arpae del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'Arpae dalla L.R. 30/07/2015, n.15;

PREMESSO che nei confronti della Funny Service Autodemolizioni di Ronchi Loretta (PIVA: 02607477200) con sede legale in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, Via Pasolini n. 28:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1483 del 28/04/2011, veniva rinnovata, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs n. 152/2006, l'autorizzazione all'attività di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, nell'impianto sito in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, Via Pasolini n. 28, fino alla data del 30/04/2021;
- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2543 del 19/08/2015, veniva adottata, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia, fino alla data del 21/08/2030;

VISTA l'istanza presentata in data 21/11/2018 dalla Funny Service Autodemolizioni di Ronchi Loretta (PIVA: 02607477200) con sede legale in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, allo Sportello Unico per le attività Produttive dell'Unione della Romagna Faentina, acquisita da questa Struttura ARPAE in data 26/11/2018 (PGRA 16530/2018), per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al provvedimento n. 2543 del 19/08/2015 per l'impianto sito in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, Via Pasolini n. 28, nella fattispecie deroga limiti immissione in rete fognatura pubblica, in quanto l'insediamento è servito da fognatura pubblica nera collegata al depuratore cittadino;

VISTA la nota della Direzione Generale ARPAE del 31/12/2015 relativa a "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazioni ambientali assegnate all'ARPAE dalla L.R. 30/07/2015, n.15 da cui si evince che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, art. 208, in quanto Autorizzazione Unica deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;

CONSIDERATO che:

- per l'impianto in oggetto sito in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino sono stati rilasciati i seguenti provvedimenti autorizzativi:

- provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1483 del 28/04/2011, relativo al rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi, per attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (attività di autodemolizione);
- provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2543 del 19/08/2015, relativo all'adozione, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) comprensiva dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia;
- l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi, in quanto autorizzazione unica, deve ricomprendere tutte le eventuali altre autorizzazioni settoriali necessarie all'attività;
- si procederà con il rilascio di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'Art. 208 del DLgs n. 152/2006 e smi comprensiva dei n. 2 titoli abilitativi ambientali necessari e precisamente:
 - autorizzazione per attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi (attività di autodemolizione);
 - autorizzazione allo scarico di acque refluein sostituzione dei singoli provvedimenti autorizzatori in precedenza rilasciati;

VISTA altresì la *Legge 07/08/1990, n. 241* e *smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO, inoltre, che dall'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento per la pratica Arpae 349657103/2018 emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:
 - *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e s.m.i. e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;
 - *Decreto Legislativo n. 209 del 24/06/2003* "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del 2 febbraio 2004* contenente primi indirizzi per l'applicazione del DLgs. n. 209/2003 in materia di veicoli fuori uso;
 - *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
 - *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e *smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e *smi* recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in acque superficiali;
 - *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - *DGR n. 286/2005* "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
 - *DGR 1860/2006* "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione GR n. 286 del 14/02/2005".
- con nota in data 28/11/2018 (PGRA 16703) è stato comunicato alla Ditta richiedente l'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi;
- in data 21/12/2018, ai fini dell'espressione del parere relativo alla modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue è stata richiesta la presentazione di documentazione integrativa (PGRA 17847);
- in data 11/01/2019 il proponente ha presentato le integrazioni richieste (PG 6796);
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica in data 14/02/2019 (PG24957) è stato acquisito dall'Unione della Romagna Faentina, il parere favorevole con prescrizioni alla modifica dell'autorizzazione allo scarico;

CONSIDERATO, inoltre che,

- ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di che trattasi, in sede istruttoria è stata richiesta, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), nei confronti della Ditta Funny Service Autodemolizioni di Ronchi Loretta, la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del DLgs n. 159/2016;
- essendo decorsi i termini di cui all'art. 88 c. 4 del DLgs n. 159/2011, e non avendo questa Struttura Arpae ricevuto al parte del Ministero dell'Interno – Prefettura di Ravenna – Ufficio antimafia, la comunicazione sopracitata, ai fini del rilascio del provvedimento di voltura;
- ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis DLgs n. 159/2011, questa ARPAE, pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4-bis DLgs n. 159/2011, può procedere al rilascio dell'autorizzazione previa acquisizione, per il titolare

dell'impresa, di autocertificazione attestante che nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione; di cui all'articolo 67;

- risulta verificato il pagamento a favore di Arpae delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica;

VISTO il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti adottato con decisione 2014/955/UE che si applica a decorrere dal 01/06/2015;

VISTA la circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti è già determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, con i precedenti provvedimenti autorizzativi.

L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rilascio della presente autorizzazione.

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

RICHIAMATO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, parte IV, titolo I, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 208;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., **la Funny Service Autodemolizioni di Ronchi Loretta (PIVA: 02607477200) con sede legale in Comune di Faenza, località Granarolo Faentino, Via Pasolini n. 28**, all'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso nell'impianto sito in Comune di Alfonsine, Via Reale n. 62, **come di seguito indicato**;
2. DI DARE ATTO che la presente Autorizzazione Unica **annulla e sostituisce** i precedenti atti autorizzativi:
 - provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1483 del 28/04/2011,
 - provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2543 del 19/08/2015, in premessa richiamati.
3. DI VINCOLARE la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività di centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:

L'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi;

L'Allegato B al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura;

4. Di fissare il termine di validità della presente autorizzazione al **30/04/2021**. Tale autorizzazione è **rinnovabile**; a tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**.
5. Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto, oggetto della presente autorizzazione, devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del DLgs n. 152/2006. Costituiscono modifica sostanziale :
 - ogni modifica relativa alle operazioni di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi,
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi;
6. DI STABILIRE che **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti, la Ditta è tenuta ad adeguare tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere, che dovrà essere prestata a favore di **Arpae - Direzione Generale Bologna, Via Po - 40139 Bologna** e con riferimento al presente atto, ovvero a presentare nuova garanzia finanziaria.
7. Presso la sede operativa della Ditta, unitamente alla presente autorizzazione, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa Struttura Arpae della garanzia finanziaria prestata, per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
8. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
9. Di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpae esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
10. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente autorizzazione alla Società richiedente, previo assolvimento degli obblighi di legge in materia di imposta di bollo, nonché agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza.
11. DICHIARA che:
 - il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
 - ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzione di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebutti

**Attività di stoccaggio provvisorio (R13/D15) e trattamento (R4)
di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi**

Prescrizioni

1. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, per cui è ammesso lo stoccaggio provvisorio (R13) e trattamento (R4) sono esclusivamente i seguenti:

Tipologia	Codice EER
Veicoli fuori uso	16 01 04*
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, il quantitativo massimo dei rifiuti destinati a trattamento è di **783 tonnellate/anno** (con capacità massima istantanea di stoccaggio fissata in **13 tonnellate** di cui **12 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **1 tonnellata** di rifiuti non pericolosi).

Dalle operazioni di trattamento (R4) si originano i rifiuti di seguito indicati che la Ditta detiene in stoccaggio (R13/D15) per avviare a recupero/smaltimento:

Tipologia	Codice EER
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurari	13 02 05*
Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 06*
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*
Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	15 02 02*
Pneumatici fuori uso	16 01 03
Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06
Filtri dell'olio	16 01 07*
Componenti contenenti mercurio	16 01 08*
Componenti esplosivi (ad esempio airbag)	16 01 10*
Pastiglie per freni contenenti amianto	16 01 11*
Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	16 01 12
Liquidi per freni	16 01 13
Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	16 01 14*
Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	16 01 15
Serbatoi per gas liquido	16 01 16
Metalli ferrosi	16 01 17
Metalli non ferrosi	16 01 18
Plastica	16 01 19
Vetro	16 01 20
Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	16 01 21*
Componenti non specificate altrimenti	16 01 22
Batterie al piombo	16 01 01*
Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	16 08 01
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	16 08 07*
Fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	19 10 04

Per le tipologie di rifiuti sopraindicate, la capacità massima istantanea di stoccaggio è fissata complessivamente in **56,7 tonnellate** di cui **17,1 tonnellate** di rifiuti pericolosi e **39,6 tonnellate** di rifiuti non pericolosi.

2. I rifiuti conferiti da terzi sono detenuti in stoccaggio e sottoposti a operazioni di demolizione e trattamento consistenti nella bonifica e messa in sicurezza e successiva selezione e cernita manuale per la separazione di frazioni da avviare a recupero.
3. Il deposito degli autoveicoli prima e dopo la loro messa in sicurezza deve avvenire in due zone separate e pavimentate.

4. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi. Pertanto le aree interessate dallo stoccaggio e movimentazione dei rifiuti che possono rilasciare sostanze inquinanti devono essere impermeabilizzate e dotate di sistema di raccolta e trattamento di disoleatura dei reflui. Le acque reflue devono essere raccolte e scaricate nel rispetto delle normative vigenti.
5. Le operazioni di bonifica e demolizione dei veicoli fuori uso devono essere svolte su platee impermeabilizzate e coperte, dotate di sistemi di raccolta dei reflui.
6. La miscelazione di diverse categorie di rifiuti di cui all'Allegato G, alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è vietata. In ogni caso deve essere evitata la miscelazione fra rifiuti incompatibili.
7. I rifiuti devono essere conferiti presso impianti autorizzati, ai sensi della normativa vigente in relazione alla natura, alla provenienza e alla qualità dei rifiuti stessi.
8. I materiali accatastati non dovranno superare l'altezza di 4 metri e comunque non dovranno essere visibili dalle strade pubbliche. I materiali dovranno essere accatastati in modo tale da impedire eventuali scivolamenti o cadute.
9. L'attività dovrà essere svolta in conformità ai quantitativi e alle prescrizioni contenute nel certificato prevenzione incendi qualora necessario e nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
10. L'attività dovrà essere svolta negli orari previsti dal regolamento di Polizia Municipale.
11. All'interno del centro deve essere presente adeguata segnaletica al fine di razionalizzare la circolazione degli automezzi.
12. Lo stoccaggio degli accumulatori al piombo (EER 16 06 01*) e degli oli (EER, 13 02 05* e 13 02 08*) dovrà avvenire in idonei contenitori chiusi e stagni dotati di sistema di raccolta dei liquidi. I rifiuti pericolosi sono in ogni caso stoccati al coperto e su superfici pavimentate.
13. Relativamente alla tipologia di rifiuti di cui al codice EER 16 01 03 (pneumatici fuori uso):
 - la messa in riserva degli stessi deve essere effettuata in modo tale da evitare eventuali scivolamenti o cadute;
 - dovranno essere attuati regolari trattamenti volti ad evitare la proliferazione della zanzara tigre.
14. Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio provvisorio (D15/R13) e trattamento (R4) presso l'impianto nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
15. Devono essere adottate, per quanto attinenti alle attività svolte in impianto, modalità e accorgimenti operativi e gestionali di cui al punto 6.1 della circolare Prot. n. 4064 del 15/03/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante *"linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*.
16. Di fare salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e antincendio, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

Scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura

Condizioni

Le acque reflue prodotte dall'impianto sono costituite da acque meteoriche di dilavamento dei piazzali derivanti da due zone distinte che generano due distinti scarichi, entrambi recapitanti nella fognatura comunale, collegata ad impianto di depurazione.

Zona a

Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in cui stazionano veicoli in attesa di essere trattati (settori A e parte A'), zone di deposito parti di ricambio (settore F), deposito veicoli già trattati (settori G tranne uno), come indicato in planimetria

Sistemi di trattamento installati: Disoleatore a coalescenza con serbatoio di stoccaggio oli della capacità di 600 litri vasca di decantazione della capacità di 1,5 mc

Zona b)

Acque meteoriche di dilavamento provenienti dai settori D (rottamazione e riduzione volumetrica veicoli bonificati), C (container coperto per deposito pneumatici e ferro), parte settore A' (veicoli in attesa di essere trattati), E (container coperto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi), gran parte settori G (deposito veicoli già trattati), come indicato in planimetria.

Sistemi di trattamento installati: Disoleatore a coalescenza con serbatoio recupero oli e vasca di decantazione.

La planimetria della rete fognaria viene allegata quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

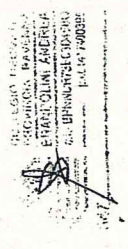
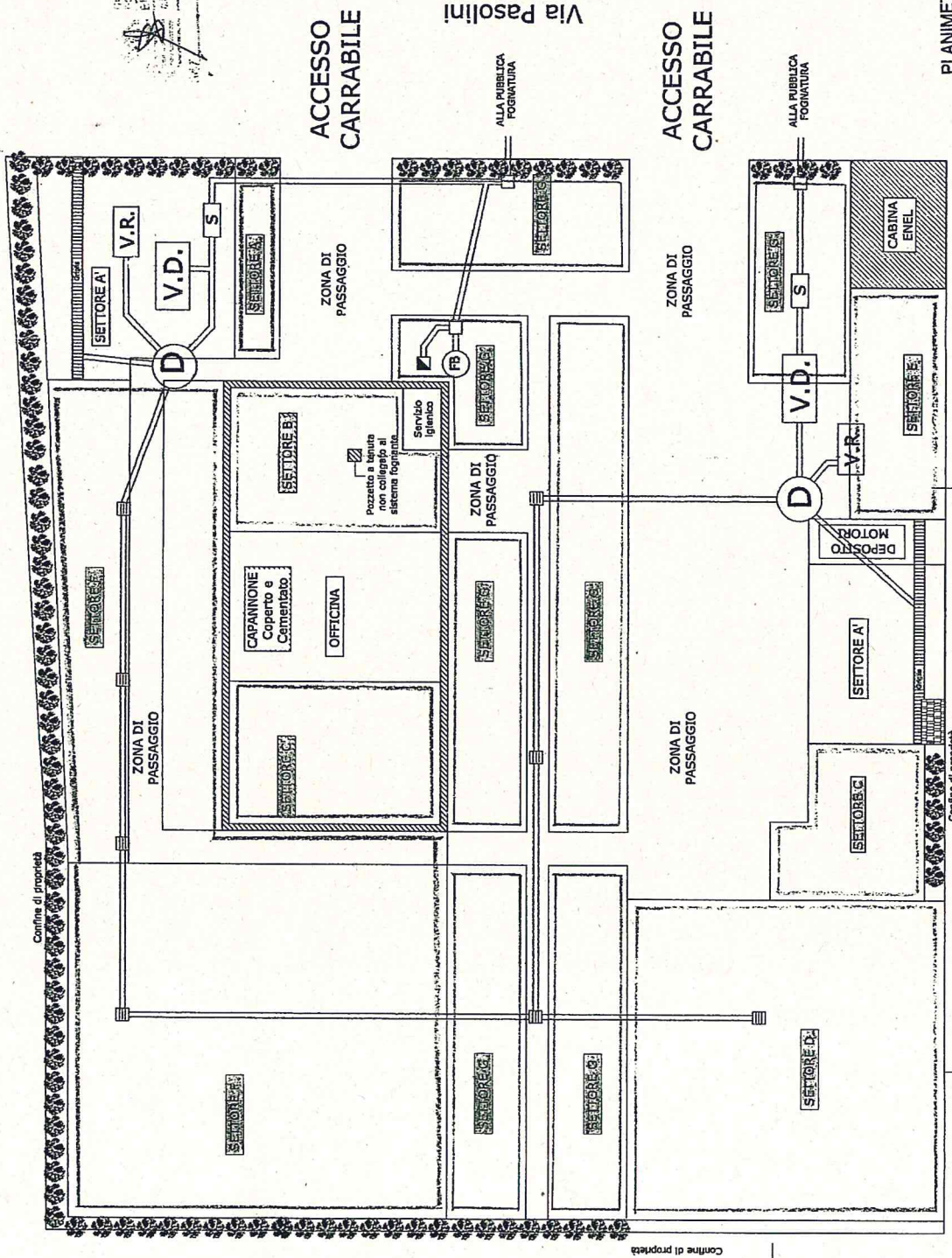
Prescrizioni

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: acque reflue di dilavamento.
2. Gli scarichi delle acque di dilavamento nei pozzetti ufficiali di prelevamento, dovranno essere conformi ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "Regolamento comunale di fognatura e depurazione" del Comune di Faenza. Eventuali deroghe potranno essere richieste al Gestore della rete fognaria pubblica.
3. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulle linee di scarico delle acque reflue industriali e di dilavamento:
 - **sifone 'Firenze'** in zona costantemente accessibile;
 - **vasche di sedimentazione e di disoleazione**;
 - **pozzetti di prelievo** costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo.
 - **misuratore di portata** su ciascuna linea di scarico terminale, approvato e piombato da Hera Spa.
4. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
5. Dovrà essere effettuata periodica manutenzione e pulizia agli impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 e smi.
6. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
7. Dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento delle acque reflue di dilavamento in entrambi gli scarichi che attestino la conformità alla Tabella 1 del Regolamento comunale di fognatura e depurazione del comune di Faenza. I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: PH, COD, Idrocarburi Totali, Solidi Sospesi Totali.

8. Hera Spa a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità di acque reflue e può controllarne la quantità scaricata.
9. Hera Spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici agli impianti di trattamento delle acque di dilavamento scaricate che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Faenza e ARPAE Distretto di Faenza-Bassa Romagna.
11. La Ditta deve stipulare con Hera Spa, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
12. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera Spa provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto



PLANIMETRIA
Scala 1:200



LEGENDA SCHEMA FOGNANTE	
	Disoleatore 50 q.li
	Vasca Decantazione 15 q.li
	Vasca Raccolta oli 6 q.li
	Sifone tipo "Frenze"
	Disoleatore per acque saponate
	Fossa Hmoff
	Pozzetto di campionamento
	Caditoia

LEGENDA SETTORI	
	SETTORE A
	SETTORE A'
	SETTORE B
	SETTORE C
	SETTORE C'
	SETTORE D
	SETTORE E
	SETTORE F
	SETTORE G

PLANIMETRIA INCLUSA
NELLA PRATICA INVIATA
A HERA IMOLA-FAENZA
15/04/2011
M. Biondi

PLANIMETRIA ALLEGATA ALLA AUTORIZZAZIONE
N. 47246/2011 DEL 09/05/2011

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.